

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 908)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1964 (V. Stampato n. 1703)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 dicembre 1964*

**Istituzione di un Istituto nazionale universitario
per lo studio sui tumori, presso l'Università di Perugia**

DISEGNO DI LEGGE

CAPITOLO I.

NATURA E FINALITA'

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia è istituito l'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » con finalità didattiche universitarie e di ricerca sperimentale nel campo dei tumori.

Art. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

CAPITOLO II.

ORGANI

Art. 3.

Sono organi dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori »:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio d'amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) il Direttore;
- e) il Comitato scientifico.

Art. 4.

Presidente è il Rettore dell'Università degli studi di Perugia.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, è costituito, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:

- a) il Direttore dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » di Perugia;
- b) due rappresentanti dei docenti e dei ricercatori dell'Istituto, designati da questo ultimo;
- c) un rappresentante, congiuntamente designato da enti pubblici o privati che si impegnino a sovvenire l'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » con un contributo annuo non inferiore ad un decimo del contributo statale per non meno di quattro anni.

Art. 6.

Il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro e dal Rettore dell'Università degli studi di Perugia, è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro ed esercita le sue funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 7.

La direzione dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » spetta al Direttore dell'Istituto di anatomia e istologia patologica dell'Università degli studi di Perugia.

Il Direttore presta la sua opera a titolo gratuito.

Art. 8.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » ed è composto di altri quattro membri, scelti fra studiosi di qualsiasi nazionalità, distinti nel campo delle ricerche sperimentali sui tumori, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

CAPITOLO III.

IL PATRIMONIO

Art. 9.

Le entrate dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » sono costituite:

a) dal contributo annuo dello Stato di lire 40 milioni, stanziati sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

b) da eventuali contributi di enti pubblici o privati.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito da beni mobili e immobili, dalle attrezzature scientifiche, dalle macchine, dalla biblioteca, da eventuali lasciti e donazioni, nonché dagli avanzi di gestione.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Istituto.

Il bilancio preventivo, corredato delle relazioni dello stesso Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti è sottoposto all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro il 30 settembre dell'esercizio precedente quello cui il preventivo si riferisce e deve essere approvato entro il 31 dicembre successivo.

Il conto consuntivo, corredato delle stesse relazioni di cui al precedente comma, è sottoposto all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo dell'esercizio successivo e deve essere approvato entro il 30 giugno.

Le variazioni di bilancio sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro 15 giorni dalla delibera di esso.

L'Istituto rende pubblico il bilancio.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge delibererà le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Istituto, l'assunzione, lo stato giuridico, la consistenza numerica e il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale necessario per le esigenze dell'Istituto.

Le norme di cui sopra saranno sottoposte all'approvazione dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato scientifico, regolerà con particolari norme i corsi di formazione e di specializzazione del personale scientifico e tecnico.

CAPITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Nella prima attuazione della presente legge la direzione dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » è assunta, fino alla data del suo collocamento a riposo, dall'attuale Direttore dell'Istituto di anatomia e istologia patologica.

La Divisione di ricerche sul cancro, annessa all'Università degli studi di Perugia, è assorbita dall'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori ».

Art. 13.

In caso di cessazione dell'Istituto il patrimonio sarà devoluto all'Università di Perugia.

Art. 14.

Agli oneri di lire 20.000.000 e di lire 40.000.000, derivanti dalla concessione del contributo di cui al precedente articolo 9 rispettivamente nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto periodo e del capitolo corrispondente per l'anno 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.